

STATUTO A.S.D. DAL POZZO

Titolo I

Art. 1 – Denominazione, sede e colori sociali

Il 29-04-2015 è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Dal Pozzo, siglabile A.S.D. Dal Pozzo.

Questa si conforma alle norme e alle direttive degli organismi di diritto sportivo, in particolare alle disposizioni della F.I.G.C. con cui è affiliata.

La sede dell'associazione è in Saronno, via Campo dei Fiori n°14.

I colori sociali sono il giallo e il verde.

Titolo II

Art. 2 – Spirito fondante dell'Associazione

L'azionariato popolare è elemento fondante dell'associazione. Le entrate possono derivare unicamente dalle quote associative annue di iscrizione dei singoli associati in quanto persone fisiche, dalle sponsorizzazioni, dagli eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio o di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere, dagli eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 3 – Scopo e oggetto

L'Associazione è un centro territoriale permanente di partecipazione volontaria all'attività associativa. All'interno della stessa vigono i principi di solidarietà, pluralismo e antirazzismo e il rifiuto di qualsivoglia discriminazione.

L'Associazione promuove, attraverso la propria attività, i principi sopra riportati che la caratterizzano nonché la sportività, la lealtà e stili di vita attivi.

Promuove un'integrazione e uno scambio attivo tra atleti, staff e sostenitori affinché sia apprezzato al meglio lo sport come momento di aggregazione e di solidarietà, cioè il proprio carattere sociale, suo fine ultimo.

L'Associazione agisce senza alcun fine di lucro operando esclusivamente per fini sportivi, ricreativi, aggregativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione, per il conseguimento del suo scopo sociale, persegue:

- la promozione della pratica diretta, agonistica e non, di attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina del calcio. A tal proposito l'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e nello specifico alla Lega Nazionale Dilettanti, di cui si impegna ad osservarne lo statuto, i regolamenti e ad accettarne eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva;
- il rispetto e la diffusione del valore dell'antirazzismo, per il tramite della pratica sportiva e grazie all'incontro e al confronto con persone, associazioni e realtà differenti;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive e non, anche con finalità didattica, con l'obiettivo precipuo di diffondere e di avvicinare allo sport e ai principi di solidarietà, pluralismo e antirazzismo, di cui in precedenza, giovani, studenti, lavoratori, disoccupati, pensionati con un interesse particolare nei confronti di tutti gli abitanti della realtà territoriale in cui opera;
- la promozione della pratica sportiva con l'obiettivo di renderla accessibile a tutti e con la volontà di sviluppare movimenti sportivi in altre discipline, nonché il coinvolgimento di persone con disabilità sia nella pratica sportiva stessa che nella vita associativa in generale;



- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, di vario genere e destinazione;
- la gestione di punti di ristoro riservati agli associati e l'esercizio, in via marginale e senza alcun fine di lucro, di attività commerciali al solo ed unico fine dell'autofinanziamento dell'Associazione, attività per la quale si osserveranno le vigenti normative amministrative e tributarie;
- l'organizzazione di tornei, partite, corsi sportivi, nonché di attività ricreative, con lo scopo di diffondere lo sport e i suoi valori, nonché principi fatti propri dall'associazione stessa;
- l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni nelle più diverse discipline sportive;
- lo svolgimento di qualsiasi attività che si dimostri necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 4 – Anno sociale

L'esercizio sociale apre il Primo Luglio e chiude il 30 Giugno di ogni anno. Il Comitato di Amministrazione predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Art. 5 – Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, sottoscrivendo la tessera annuale dell'azionariato popolare. Soci dell'associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo o da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa.

Art. 6 – Categorie dei Soci

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci sostenitori: coloro i quali, con l'atto del tesseramento, hanno espressamente richiesto di partecipare attivamente alla vita e allo sviluppo dell'associazione stessa;
- c) Soci di riferimento: possono candidarsi a tale ruolo i soci fondatori o i soci sostenitori, vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, è previsto un socio di riferimento per ogni settore delineato nel Comitato di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Socio di Riferimento di uno specifico settore lo sostituisce in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, può essere convocato come uditore delle riunioni del Comitato di Amministrazione senza diritto di voto, eccetto se provvisto di delega da parte del Socio di Riferimento del settore;
- d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 7 – Diritti dei Soci

I Soci fondatori, sostenitori e di riferimento hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso del requisito dei due anni di anzianità, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione.

Tutti i soci fondatori, sostenitori o di riferimento che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 8 – Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno un anno;
- c) per espulsione dall'associazione in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dell'associazione;
- d) per mancato tesseramento annuale dell'Azionariato Popolare.

Titolo III – Struttura interna e ruoli organizzativi

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Assemblea generale dei Soci
Presidente Associazione
Amministratore Delegato
Vicepresidente Vicario
Comitato di Amministrazione
Comitato dei Garanti



Art. 10 – Assemblea generale dei Soci

Fanno parte dell'Assemblea generale dei Soci tutti gli associati – unicamente persone fisiche – che hanno sottoscritto la tessera dell'Azionariato Popolare. La durata del vincolo associativo è legata alla stagione calcistica che si apre il Primo Luglio e si conclude il 30 Giugno.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria stabilisce gli indirizzi di politica associativa.

Approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta.

Elegge ogni biennio, tra i soci, i membri del Comitato di Amministrazione.

Elegge ogni quadriennio tre membri componenti il Comitato dei Garanti, più il membro supplente.

Approva il bilancio preventivo.

Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

Delibera in merito ad eventuali modifiche da apportare allo statuto con una maggioranza di almeno 2/3.

L'Assemblea straordinaria delibera, su quanto segue, sempre con una maggioranza di almeno 4/5.

Elegge, tra i Soci, i membri che sostituiscono il Comitato di Amministrazione, qualora qualcuno del Comitato abbia dovuto lasciare il proprio incarico.

Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Delibera la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

Delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

Giudica inappellabilmente sul ricorso alla sanzione di sospensione del Socio comminata dal Comitato dei Garanti e giudicata dal Comitato di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata semestralmente ed è coordinata dal Presidente, che ha funzione di moderatore, coadiuvato dal Segretario, che viene nominato di volta in volta dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria dei soci viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Comitato di Amministrazione, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

Art. 11 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della

maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 12 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale che hanno sottoscritto la tessera dell'azionariato popolare, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente d'Assemblea, nominato dal Comitato di Amministrazione. Il Presidente d'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente d'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato di Amministrazione a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Presidente dell'Associazione

Viene eletto dal Comitato di Amministrazione e resta in carica per una durata di 4 anni, rappresenta l'associazione ad ogni effetto di legge e statutario. Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti.

Può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione.

Esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento degli organi e degli atti da questi emanati. Convoca e presiede il Comitato di Amministrazione. Ha diritto di voto sulle decisioni. In caso di parità il suo voto vale doppio.

Sentito il parere del Comitato di Amministrazione, può decidere di estendere la convocazione di quest'ultimo a tutti i soci in qualità di uditori.

Rappresenta l'Associazione nei confronti della L.N.D. coadiuvato dal Dirigente Sportivo.

Ha funzione di controllo sul rispetto dello Statuto Societario, coadiuvato dal Comitato dei Garanti.

Non può ricoprire altre cariche sociali simultaneamente a quella di Presidente dell'Associazione.

Art. 15 – Amministratore Delegato

È un socio attivo che viene eletto dal Comitato di Amministrazione e resta in carica per due anni.

Dirige la gestione amministrativa e ne riferisce al Comitato di Amministrazione.

Predisponde una relazione annuale da sottoporre al Comitato di Amministrazione perché quest'ultimo la presenti all'Assemblea generale dei soci in sede di approvazione dei bilanci.

L'incarico è compatibile con tutte le altre cariche sociali, esclusa quella del Presidente e del Vicepresidente Vicario.

Art. 16 – Vicepresidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Vice Presidente Vicario viene eletto tra i Soci attivi e resta in carica quattro anni.
L'incarico è compatibile con tutte le altre cariche sociali, esclusa quella del Presidente e dell'Amministratore Delegato.



Art. 17 – Comitato di Amministrazione

Il Comitato di Amministrazione, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, elegge nel suo seno ogni quadriennio il Presidente e il Vice Presidente Vicario, ogni biennio l'Amministratore Delegato.

Ad ogni componente il Comitato possono essere affidate delle deleghe.

È composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Uno dei membri, nominato di volta in volta dal Presidente, redige il verbale della riunione e lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Comitato di Amministrazione a garantirne la massima diffusione.

Detta i criteri dell'azione dell'Associazione.

Delibera la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione tra cui l'esonero dell'allenatore, sentito il parere del Direttore Sportivo, a maggioranza assoluta.

Predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

Fissa le due date delle assemblee dei soci da indire almeno semestralmente e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo proponga la metà più uno dei componenti o venga richiesto dai soci.

Stabilisce la misura del contributo associativo dovuto per l'anno successivo e di quello dovuto dai nuovi soci al momento dell'ammissione nonché le modalità di corresponsione.

Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Attua le finalità previste dal presente Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci di riferimento sono Soci attivi con almeno due anni di anzianità e sono eletti dall'Assemblea generale.

Settore Sportivo

- assicura la necessaria coesione all'interno del gruppo squadra, verificando l'adesione e il rispetto dei giocatori ai principi fondamentali dell'Associazione.

Garantisce inoltre la costante comunicazione tra squadra e dirigenza.

Gestisce i rapporti con la Federazione per le pratiche federali, ricopre il ruolo della Direzione Sportiva, organizza al meglio le dinamiche interne allo staff e alla squadra e il rapporto tra questi.

Settore comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne

- cura il sito internet, la pagina Facebook e tutti gli altri strumenti digitali che si riterranno utili ai fini della promozione sociale dell'Associazione. Si coordina con gli altri settori, di volta in volta, in base alla natura specifica dell'evento da organizzare. Rappresenta l'Associazione con le Istituzioni e i media, cura i rapporti con tutte le altre Associazioni che aderiscono ai medesimi principi.

Settore azionariato popolare

- pianifica e sviluppa campagne di tesseramento al fine di ampliare la partecipazione popolare al progetto.

Stipula eventuali convenzioni con attività interessate.

Ricerca e valuta eventuali sponsor.

Art. 18 – Comitato dei Garanti

È composto da tre membri effettivi più uno supplente facenti parte l'Assemblea Generale dei Soci, dalla quale sono eletti. Restano in carica quattro anni.

Svolge funzioni di risoluzione delle controversie tra associati e di giudizio-sanzione sull'operato di tutti i settori e della tesoreria dell'Associazione, applicando il presente Statuto. Il giudice supplente subentra alle funzioni qualora uno dei giudici effettivi decada da tale incarico per gravi inadempienze o sia impossibilitato a svolgere l'esercizio.

Il Garante è sospeso dalle sue facoltà nell'ipotesi in cui sia il suo stesso operato ad essere chiamato in giudizio dall'Assemblea Generale dei Soci, dagli altri Garanti o dal Presidente dell'Associazione. Tali fatti dovranno essere segnalati dagli altri garanti o dai soci e sottoposti all'attenzione del Presidente, il quale avrà la facoltà di convocare un'assemblea straordinaria per discutere la fattispecie, qualora lo ritenesse necessario.

Prerequisito per la candidabilità alla carica di Garante è aver terminato un mandato di due anni Socio attivo, valutato con esito positivo dal Comitato di Amministrazione.



Art. 19 – Sanzioni

Le Sanzioni vengono discusse dal Comitato di Garanzia in seduta segreta e comminate direttamente al socio tramite comunicazione privata.

La sanzioni previste sono: ammonimento, sospensione, espulsione dall'Associazione.

Si incorre in ammonimento nel caso di reiterate assenze non giustificate o di inadempienza rispetto alle funzioni rivestite dal Socio.

Si incorre nella sospensione in caso di mancato rispetto dei Principi Fondamentali.

Dopo tre ammonimenti l'associato viene espulso. In caso di sospensione l'Associato decade da tutte le funzioni eventualmente ricoperte, fino al momento del giudizio insindacabile del Comitato di Amministrazione. Nel caso in cui il provvedimento di sospensione riguardi uno dei componenti del Comitato di Amministrazione, egli non ha diritto di partecipazione alla riunione dell'organo stesso che conferma il provvedimento del Comitato dei Garanti.

Per ciò che concerne la supervisione disciplinare sugli atleti e sullo staff tecnico, il Comitato dei Garanti è affiancato dal Direttore Sportivo.

Il sanzionato può impugnare il provvedimento di sospensione, comminato dal Comitato dei Garanti e confermato dal Comitato di Amministrazione, e convocare entro 30 giorni dal giorno in cui il provvedimento è stato notificato, l'assemblea dei soci, che delibererà a maggioranza assoluta un giudizio insindacabile di reintegro totale o di espulsione dall'associazione.

Scaduto il termine dei 30 giorni senza convocazione dell'assemblea dei soci, il sanzionato si considera espulso dall'associazione.

Art. 20 – Incompatibilità ed ineleggibilità delle cariche

Solo coloro che sono in possesso da due anni della tessera associativa possono candidarsi a ricoprire una delle cariche previste dall'art. 10.

Ogni Socio ha diritto a candidarsi per una carica associativa, in base alle competenze dimostrate nei due anni precedenti, valutate positivamente dal Comitato di Amministrazione.

Coloro che sono stati eletti all'interno dell'organo di garanzia sono ineleggibili per ogni altro ruolo dirigenziale per tutta la durata del loro mandato.

Art. 21 – Metodo di elezione delle Cariche

Le cariche descritte nel presente Regolamento sono elette a maggioranza semplice oppure, ove vi siano più di due candidati in corsa per la medesima carica, secondo il sistema di voto "all'australiana". Tale modalità di votazione permette all'elettore la possibilità di esprimere più di una preferenza, assegnando così un punteggio tramite l'ordine delle preferenze espresse.

Titolo V – Rendiconto e scioglimento

Art. 22 – Il rendiconto

Il Comitato di Amministrazione redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 23 – Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine alle norme del Codice Civile.

